

# LE GUIDE DI ANFFAS NAZIONALE

Ed. settembre 2025



S. A.   
Sportello  
Accoglienza e  
Informazione  
**Anffas**



# ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE

Pubblicazione realizzata da:

**Anffas Nazionale**

Via Latina, 20 - 00179 Roma (RM)

Tel. 06/3611524 - 06/3212391

nazionale@anffas.net - [www.anffas.net](http://www.anffas.net)

Contenuti a cura di:

**Avv. Alessia Maria Gatto**

**Avv. Corinne Ceraolo Spurio**

**Avv. Mariapaola Giardina**

Centro Studi Giuridici e Sociale Anffas Nazionale

Supervisione a cura di:

**Roberto Speziale**, Presidente Nazionale Anffas

Grafica a cura di:

**Miriam Prete** - Ufficio Comunicazione Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2025

La presente guida è disponibile in formato digitale  
sul sito di Anffas Nazionale

# INDICE

<b>CAPITOLO I - L'ACCESSIBILITÀ NELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</b>	<b>1</b>
<b>CAPITOLO II - PROGETTAZIONE UNIVERSALE</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO III - ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	<b>8</b>
3.1 Prescrizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici	8
3.2 Criteri di progettazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica	10
3.3 Dichiarazioni	12
3.4 Criteri di progettazione degli edifici e spazi pubblici	12
3.5 Deroghe	13
3.6 Innovazioni negli edifici privati	14
3.6.1 La giurisprudenza in materia di abbattimento delle barriere architettoniche	16
3.7 Opere da realizzare su immobili soggetti a vincolo	16
3.8 Fondo nazionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	17
3.9 Presentazione della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto per l'abbattimento delle barriere architettoniche	17
<b>CAPITOLO IV - L'ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO</b>	<b>20</b>
4.1 Il linguaggio facile da leggere e da capire	21
4.2 La CAA - Comunicazione Aumentativa Alternativa	23
<b>CAPITOLO V - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 222/23: SERVIZI PUBBLICI, INCLUSIONE ED ACCESSIBILITÀ</b>	<b>27</b>
5.1 La legge delega in materia di disabilità (Legge n. 227/21)	27
5.2 Le novità in punti	27
5.2.1 La definizione di accessibilità	27
5.2.2 Il Piano integrato di attività e organizzazione	27
5.2.3 Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella PA	28
5.2.4 Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro	29
5.2.5 Carta dei servizi	30
5.2.6 Azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni	30

## CAPITOLO I - L'ACCESSIBILITÀ NELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

[La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità](#) (in inglese *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, in sigla CRPD) è un trattato internazionale finalizzato a promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento dei diritti e delle libertà da parte di tutte le persone, ivi comprese quelle con disabilità.

Essa si inserisce nel contesto della tutela e della promozione dei diritti della persona, così come delineato in sede internazionale a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, e conferma, in favore delle persone con disabilità, i principi fondamentali in relazione ai diritti di **pari opportunità e di non discriminazione**.

La CRPD si caratterizza per il fatto che i **diritti umani ivi riconosciuti sono plasmati sulle peculiari esigenze delle persone con disabilità allo scopo di fornire loro maggiore tutela e migliorarne le condizioni di vita**.

In generale, la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, ma raccoglie in un unico testo i diritti fondamentali tradizionali assicurando che tutte le persone con disabilità possano goderne alla pari con gli altri.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il relativo Protocollo opzionale sono stati adottati dall'**Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sono entrati in vigore il 3 maggio 2008**.

Con [Legge n. 18 del 3 marzo 2009](#) (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009), l'Italia ha ratificato e reso esecutivi la CRPD ed il relativo Protocollo opzionale.

A seguito della ratifica, lo Stato ha l'obbligo di adattare il proprio ordinamento alle norme convenzionali, apportando alla legislazione interna tutte le modifiche necessarie per assicurare l'esecuzione degli impegni assunti tramite tale accordo.

La Convenzione ONU, già nel suo Preambolo riconosce l'importanza **dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali**.

Inoltre, oltre ad individuare l'accessibilità tra i principi posti a suo fondamento, vi dedica una disposizione specifica.

Infatti, l'art. 9, intitolato proprio "**Accessibilità**" sancisce:

*«1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle*

rurali. Queste misure, che **includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità**, si applicano, tra l'altro, a:

(a) **edifici, viabilità, trasporti e altre strutture** interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di **informazione, comunicazione e altri**, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

(a) **sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;**

(b) **garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;**

(c) **fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;**

(d) **dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;**

(e) **mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;**

(f) **promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;**

(g) **promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;**

(h) **promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo».**

Quindi, **il concetto di accessibilità che emerge nell'ambito della Convenzione è quello che riguarda tutti i contesti e tutti gli ambienti di vita**: l'accesso all'ambiente fisico, sensoriale, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i connessi sistemi e le tecnologie, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico.

Tale accezione di accessibilità è stata di recente è stata ripresa da uno specifico Decreto – il **D.lgs. n. 222/23** – che, come meglio specificato nel successivo Capitolo V, in attuazione della Legge Delega in materia di disabilità (Legge n. 227/21), è finalizzato a **garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche**

amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione e introduce proprio una definizione di “accessibilità” pienamente coerente con quanto sancito dall’art. 9 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Proprio al fine di garantire l’accessibilità così come declinata dalla CRPD e, più di recente, dal su citato D.lgs. n. 222/2023, è **assolutamente necessario abbattere le barriere di ogni tipo.**

Sul punto, si rileva che la Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF) identifica le “barriere” come *“fattori nell’ambiente di una persona che, mediante la loro assenza o presenza, limitano il funzionamento e creano disabilità”*.

Un ambiente può presentare **barriere di tipo architettonico** (es. la presenza dei gradini può essere una barriera per le persone con disabilità fisica) ma anche di altra natura (es. **la mancanza di informazioni in linguaggio accessibile** può essere una barriera invisibile per le persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, o ancora, le **barriere di natura sensoperceptiva** possono rappresentare una limitazione per le stesse o per le persone con disabilità sensoriali).

Questi elementi rivestono una importanza cruciale, in quanto ciò che dobbiamo sempre avere chiaro è che la disabilità è un concetto in evoluzione ed è, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 2, della CRPD ed all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 62/2024, **il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.**

Proprio per tale motivo - lo ribadiamo - i contesti in cui siano presenti barriere di varia natura assumono una particolare rilevanza rispetto alla condizione di disabilità in quanto sono proprio i contesti che, interagendo con le *“minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali”*, limitano o impediscono la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri delle persone con disabilità, divenendo così fattore determinante della condizione di disabilità stessa.

**Il tema dell’accessibilità è trasversale a tutta la Convenzione ONU.** Infatti, sono molteplici le disposizioni che la richiamano. Basti pensare, a titolo esemplificativo, **all’art. 20**, in materia di mobilità personale o all’art. 21 – *“Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione”* – che prevede che gli Stati Parti adottino tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la **libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta.**

L’art. 2 della CRPD stabilisce che per **“comunicazione”** si intendono **le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi**

**caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili.**

A tal fine - prosegue l'art. 21 - gli Stati Parti dovranno provvedere in particolare a:

- mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in **forme accessibili** e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, **alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;**
- richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con **sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;**
- incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro **servizi accessibili** alle persone con disabilità;
- riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

O, ancora, **l'art. 27**, che stabilisce che gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un **ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità**. Tra l'altro, proprio su questo punto sono importanti le misure previste dal già citato **D.lgs. n. 222/2023** e dettagliate nel Capitolo V, in materia di piano integrato di attività e organizzazione, obiettivi di produttività nella PA, ruolo dei rappresentanti delle associazioni in tali ambiti, responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, carta dei servizi, azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

E, poi, l'art. 29, in materia di partecipazione alla vita politica e pubblica, in cui si stabilisce, tra l'altro, che gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

- garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:
  - (i) **assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;**

- (ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
- (iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.

## CAPITOLO II - PROGETTAZIONE UNIVERSALE

La CRPD, all'art. 2, definisce così la progettazione universale: *“la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari”*.

Questo principio, insieme alla definizione di discriminazione fondata sulla disabilità e alla definizione di accomodamento ragionevole rappresenta la capacità trasformativa della CRPD atta a garantire il rispetto del diritto di uguaglianza tra tutte le persone, posto alla base della Convenzione stessa e a fondamento della difesa e promozione dei diritti umani.

Progettazione Universale è in buona sostanza la definizione in italiano del concetto di *Universal Design*, termine coniato dall'architetto Ronald L. Mace della North Carolina State University assieme ad un gruppo di collaboratori, per descrivere *“il concetto di progettazione ideale di tutti i prodotti e gli ambienti artificiali, tali che siano piacevoli e fruibili per quanto possibile da chiunque, indipendentemente dall'età, dalla capacità e/o dalla condizione sociale”*.

L'**Universal Design** si basa su sette principi, ognuno ulteriormente definito da linee guida:

1. Equità - uso equo: utilizzabile da chiunque
2. Flessibilità - uso flessibile: si adatta a diverse abilità
3. Semplicità - uso semplice ed intuitivo: l'uso è facile da capire
4. Percettibilità - il trasmettere le effettive informazioni sensoriali
5. Tolleranza all'errore - minimizzare i rischi o azioni non volute
6. Contenimento dello sforzo fisico - utilizzo con minima fatica
7. Misure e spazi sufficienti - per l'accesso e l'uso

Tali principi non solo sono coerenti, ma anche funzionali all'approccio inclusivo e antidiscriminatorio alla disabilità. Il loro utilizzo va, infatti, pensato non solo in relazione alla progettazione di ambienti, ma, come ci indica la CRPD, di prodotti (es. prodotti informatici), strutture (p.e. attrezzature e logistiche turistiche), programmi (es. percorsi di istruzione) e servizi (es. trasporti pubblici).

È, insomma, l'intera comunità, in tutte le sue dimensioni, che deve interrogarsi sulle concrete pari opportunità presenti al proprio interno e sulle barriere che ne ostacolano lo sviluppo.

Emerge, quindi, da tale principio un fondamentale elemento di orientamento all'agire di operatori, familiari, istituzioni ed organizzazioni di terzo settore impegnati nelle

disabilità: la necessità, anzi, il vantaggio di agire in collaborazione con altri (enti, persone, istituzioni) che si occupano di tutela antidiscriminatoria, proprio perché i meccanismi di pregiudizio, esclusione e rischi di abusi sono affrontabili con i medesimi principi e strumenti che la CRPD, unitamente agli altri provvedimenti normativi in materia di diritti umani, ci mette a disposizione.

## CAPITOLO III - ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

### 3.1 Prescrizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici

Le prescrizioni nazionali vigenti in materia di accessibilità devono, oggi, essere applicate anche tenendo conto di quanto affermato dalla Convenzione Onu su diritti delle persone con disabilità, che riafferma il diritto di **tutte le persone con disabilità** (indipendentemente dal fatto che si tratti di una disabilità fisica, psichica, intellettiva e/o del neurosviluppo) di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita.

Come sopra rilevato, infatti, gli Stati Parti, con la ratifica della Convenzione, si sono, impegnati ad adottare le misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Definizione, questa, come detto ripresa anche dal più recente D.lgs. n. 222/2023 (cfr. Capitolo V).

In Italia è tutt'ora vigente la l.n. 13/89, recante *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”*, con la quale, già in epoca antecedente alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Onu, si è inteso favorire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica da parte di tutte le persone con disabilità.

Con il successivo DM n. 236/89 (consultabile [qui](#)), attuativo della l.n. 13/89, sono state precisate le prescrizioni tecniche necessarie a raggiungere tali finalità per quanto riguarda gli edifici privati, quelli di edilizia residenziale pubblica e quelli privati aperti al pubblico. A seguire, è stata emanata la Circolare n. 1669/89 del Ministero dei Lavori Pubblici (consultabile [qui](#)), recante *“Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13”*.

#### Secondo programma di azione biennale

Nel secondo programma biennale di azione per la promozione dei diritti e integrazione delle persone con disabilità è segnalata la necessità di procedere alla revisione dell'attuale normativa vigente, per adeguarla ai principi di Accessibilità e Progettazione Universale superando, ad esempio, proprio l'attuale **graduazione tra i concetti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità** definiti dalla normativa vigente, incompatibili con le indicazioni della Convenzione Onu.

Il DM n. 236/89 definisce “l’**accessibilità**” come il più alto livello di qualità dello spazio costruito in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato diversamente dalla “**visitabilità**” che invece è definita come un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L’**adattabilità** rappresenta, infine, un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità.

Gli edifici pubblici, gli spazi pubblici ed i servizi pubblici sono soggetti, invece, alle prescrizioni previste dal **DPR n. 503/96**, recante “*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*”.

Il DM n. 236/89 e il DPR n. 503/96 definiscono le barriere architettoniche come:

- **Gli ostacoli** fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- **Gli ostacoli** che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- **La mancanza di accorgimenti o segnalazioni** (es. segnali luminosi o acustici) che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque (in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e i sordi, ma anche per le persone con disabilità intellettiva).

Le norme sono suscettibili di essere applicate a tutte le nuove costruzioni e agli edifici **già esistenti ma sottoposti a ristrutturazioni**. **Nel caso degli edifici pubblici, si applicano anche nel caso in cui un edificio esistente sia sottoposto a interventi edilizi** suscettibili di limitare l’accessibilità ai luoghi.

Le norme, complessivamente, si applicano a:

- **Edifici privati, residenziali e no, anche aperti al pubblico** (es. condomini oppure edifici aperti al pubblico quali cinema, ristoranti, etc.);
- **Manufatti di edilizia residenziale pubblica, agevolata o sovvenzionata** (es. alloggi popolari);
- **Spazi esterni di pertinenza degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica** (es. cortili condominiali);
- **Edifici pubblici e spazi pubblici** (es. scuole e piazze);
- **Servizi speciali di pubblica utilità** (es. servizi di trasporto pubblico).

Inoltre, proprio con riguardo ai servizi pubblici, si evidenzia che - come più dettagliatamente trattato al successivo Capitolo V - ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. n. 222/2023, le **pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi** sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i **livelli di qualità** del servizio erogato relativamente alla **effettiva accessibilità** delle prestazioni per le

persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in **maniera accessibile per le varie disabilità** i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o e autorità di controllo preposte.

### **3.2 Criteri di progettazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica**

I progetti relativi alla costruzione o ristrutturazione di edifici privati, di edilizia residenziale pubblica e privati aperti al pubblico devono rispettare i criteri di progettazione posti dalla l.n. 13/89 e dal decreto attuativo n. 326/89.

#### Meccanismi per l'accesso ai piani superiori

1. Gli immobili con più di tre livelli fuori terra (nel calcolo sono compresi eventuali livelli interrati e/o porticati) devono disporre di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
2. Gli edifici residenziali con al massimo tre livelli fuori terra possono derogare all'obbligo di installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi la servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

#### Accessibilità degli spazi e degli alloggi

Le parti comuni e gli spazi esterni devono essere accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

Si ricorda che l'accessibilità è intesa come il più alto livello di qualità dello spazio costruito in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

L'art. 4 del DM prescrive i criteri di progettazione per ogni unità abitativa e per le relative parti interne (es. porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazzi, percorsi, scale, rampe, ascensore, servoscala) ed esterne (es. pavimentazione, parcheggi, segnaletica che faciliti l'orientamento e la fruizione degli spazi).

1. **Interventi di edilizia residenziale sovvenzionata:** deve essere previsto almeno il 5% degli alloggi accessibili previsti negli interventi di edilizia, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento;
2. **Ambienti destinati ad attività sociali scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive:** devono essere accessibili. Per quanto riguarda i servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote;

- 3. Edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio:** il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, gli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

### Visitabilità degli edifici o unità immobiliari

Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, e pertanto deve essere garantita l'accessibilità di almeno una parte più o meno estesa di essa in modo tale da consentire ogni tipo di relazione fondamentale alla persona con disabilità.

I criteri da seguire per rispettare il requisito della visitabilità sono elencati dall'art. 5 del DM n. 236/89 che prescrive l'accessibilità, almeno, di porte, servizi igienici, percorsi orizzontali e spazi esterni.

- 1. Negli edifici residenziali** non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
- 2. Nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso,** temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili, deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
- 3. Nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive** (es. alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi ed un numero di stanze e di zone all'aperto sono accessibili;
- 4. Nell'unità immobiliari sedi di culto** il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
- 5. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico,** il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili. In tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico;
- 6. Nell'unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq,** il requisito della visibilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

## Adattabilità degli edifici o unità immobiliari

I criteri da seguire per rispettare il requisito della adattabilità sono elencati dall'art. 6 del DM n. 236/89.

Si considerano adattabili gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione che tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono diventare accessibili.

- 1. Nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio**, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità. Si ricorda che l'adattabilità rappresenta, infine, un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità.
- 2. Negli edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni**, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità;
- 3. Ogni unità immobiliare**, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visibilità, fatte salve le deroghe consentite.

### **3.3 Dichiarazioni**

Il DM n. 326/89 contiene, oltre ai criteri di progettazione, anche le specifiche funzionali e dimensionali (ossia l'insieme delle indicazioni riguardanti le diverse parti con riferimento alle misure da rispettare).

Occorre che il progetto di costruzione o ristrutturazione contenga la dichiarazione di un professionista abilitato riguardo la conformità alle prescrizioni tecniche normative. In alternativa, possono anche essere proposte delle soluzioni alternative purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto.

Il rilascio del permesso a costruire e/o delle autorizzazioni del caso è subordinato alla verifica di tale conformità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento delle soluzioni tecniche alternative devono essere adeguatamente motivati.

### **3.4 Criteri di progettazione degli edifici e spazi pubblici**

Come anticipato sopra, sono soggetti agli obblighi del DPR n. 503/96 gli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione e quelli esistenti se soggetti a ristrutturazione o a modifiche suscettibili di limitarne l'accessibilità.

Sono, altresì, soggetti agli obblighi anche gli edifici e spazi pubblici soggetti a cambio di destinazione ad uso pubblico.

Il decreto, comunque, prescrive agli edifici e spazi non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel DPR n. 506/96.

L'Amministrazione pubblica che, invece, ricade nell'obbligo di adeguamento, nell'attesa che questo si realizzi, deve dotare l'edificio di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentirne l'accessibilità a tutte le persone con disabilità.

I criteri di progettazione da rispettare e le misure, per quanto riguarda gli spazi interni ed esterni degli edifici, sono i medesimi già indicati per l'edilizia privata o pubblica convenzionata dal DM n. 236/89.

Gli spazi esterni dovranno rispettare il requisito minimo dell'accessibilità prevedendo almeno un percorso fruibile dalle persone con disabilità.

Secondo l'art. 82 del Testo Unico sull'edilizia, tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e che non permettano l'utilizzo degli edifici da parte delle persone con disabilità, sono dichiarate inagibili, mentre il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore sono puniti con un'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e la sospensione dai relativi albi professionali per un periodo compreso tra uno e sei mesi. Tra l'altro, come già rilevato, si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del **D.lgs. n. 222/23**, le Pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare tutta una serie di obblighi e indicazioni al fine di garantire l'**accessibilità** - intesa in senso ampio, come comprendente tutti i contesti e gli ambienti di vita - alle pubbliche amministrazioni stesse da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le PP.AA. sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione (sul punto cfr. Capitolo V).

### 3.5 Deroghe

L'art. 7 del DM n. 236/1989 ammette, per gli edifici esistenti per i quali vi sia una dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici, la possibilità di derogare agli obblighi stabiliti in materia di superamento delle barriere architettoniche. La deroga è concessa dal Sindaco in occasione della autorizzazione al progetto.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici e gli spazi pubblici, l'art. 19 del DPR n. 506/96 prevede una deroga all'obbligo suddetto soltanto nel caso in cui gli edifici o loro parti non possano essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, oppure per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. La deroga può essere concessa anche in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici oppure, nel caso di beni di interesse storico, ove le

opere di adeguamento arrechino pregiudizio al valore dell'edificio. In quest'ultimo caso occorre garantire l'accessibilità mediante opere non strutturali (provvisorie, mobili e comunque non ancorate alle strutture edilizie).

#### **DL n. 76/2020**

Si segnala che dal 17 luglio 2020 è in vigore il Decreto legislativo contenente "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" che introduce semplificazioni anche in materia di edilizia, riconoscendo, all'art. 10, comma 3, la possibilità al singolo condomino di realizzare a proprie spese le innovazioni necessarie al miglior godimento della cosa senza alterare la destinazione della cosa comune e impedirne ad altri il godimento, a prescindere dalla preventiva richiesta da rivolgere al condominio. Inoltre, è modificato l'art. 2, comma 1 della l.n. 13/89 nel senso di escludere sempre che le innovazioni richieste dal condomino possano essere considerate voluttuarie, fermo restando il solo requisito di non dovere arrecare pregiudizio all'edificio. Il Decreto, inoltre, abroga la previsione di cui all'art. 8.

### **3.6 Innovazioni negli edifici privati**

L'art. 2 e seguenti della l.n. 13/89 si occupano delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Le innovazioni da attuare negli edifici privati diretti ad eliminare le barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità delle persone non vedenti all'interno degli edifici privati **possono essere apportate a spese del condominio se approvate** dall'assemblea condominiale, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi.

In particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 1120 c.c. e 2 della l.n. 13/89, i condomini possono disporre le innovazioni che abbiano ad oggetto le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche mediante **delibera condominiale approvata, in prima o in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.**

**In tal caso, il condomino con disabilità** (personalmente o attraverso la persona che esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o, se il caso, l'amministrazione di sostegno) **dovrà presentare richiesta scritta al condominio.** Sarà poi l'amministratore condominiale a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, anche se l'interesse è solo di un condomino.

La richiesta dovrà contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi preposti. In mancanza, l'amministratore dovrà invitare il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma, **entro 3 mesi** dalla richiesta **scritta** del singolo condomino, le deliberazioni inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, il condomino con disabilità (o chi per lui) può, **a proprie spese**, installare esclusivamente una servoscala e/o strutture mobili e facilmente rimovibili (es. pedana inclinata) o ampliare le porte di accesso all'edificio, agli ascensori ed alle rampe dei garage (si vd. sul presente punto e sui successivi la Circolare ministeriale n. 1669/89).

Le innovazioni oggetto di deliberazione non potranno in ogni caso arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, alterarne il decoro architettonico o rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Le opere volte al superamento delle barriere architettoniche possono, invece, **derogare alle norme sulle distanze** precisate dai regolamenti edilizi, anche per quanto riguarda le innovazioni incidenti sugli spazi interni ai fabbricati quali cortili, chiostrine o spazi di uso comune.

Nel caso di interventi suscettibili di utilizzo separato (es. servoscala) ed effettuati da parte di un solo condominio, gli altri condomini, i loro eredi o aventi causa possono, in qualunque momento successivo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo, ognuno per la propria parte, alle spese di esecuzione (rapportate al valore del momento dell'adesione) e di manutenzione dell'opera. La Circolare ministeriale sopra citata precisa che la persona con disabilità che occupa l'immobile a titolo di locazione che debba eseguire innovazioni **all'interno dell'alloggio** deve acquisire il consenso del proprietario e far interamente fronte alle spese. Tale consenso costituisce, altresì, titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art. 1592 c.c., l'indennità per miglioramenti apportati alla cosa locata da parte del proprietario.

Qualora la modifica sia inerente alle **parti di uso comune** sarà ugualmente necessaria l'autorizzazione del proprietario e le spese saranno a carico del conduttore.

In mancanza di tale autorizzazione, la persona con disabilità che debba realizzare opere rimovibili potrà realizzarle a proprie spese (ferma restando, nei tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere il contributo a fondo perduto).

Le innovazioni necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati non sono soggette né a concessione edilizia né ad autorizzazione. Se le opere, invece, incidono sulla **struttura esterna dell'immobile modificandone la sagoma** occorre che le opere siano munite di autorizzazione edilizia.

Per le opere interne va presentata una relazione a firma di un professionista abilitato.

Alle domande relative alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 8, era allegato il certificato medico in carta libera attestante la condizione di disabilità e la dichiarazione dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso. Tale previsione, infatti, risulta abrogata ad opera del DL n. 76/20.

### 3.6.1 La giurisprudenza in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Come più volte affermato dalla giurisprudenza (*ex multis* T.A.R. Cagliari, Sardegna, sez. I, 25/02/2022, n.135; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 07 gennaio 2021, n. 4; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 17 giugno 2021 n. 1985), la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche costituisce espressione di un **principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici**. Conseguentemente, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, **l'intervento deve essere consentito anche quando si tratti di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta e, comunque, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione dell'opera da parte della persona con disabilità, trattandosi di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intransmissibili a titolo di concessione alla persona con disabilità in quanto tale**.

Pertanto, è del tutto irrilevante la presenza di persone con disabilità all'interno dell'edificio in cui si proceda all'abbattimento di una barriera architettonica, poiché le disposizioni in materia sono volte a consentire alle persone con disabilità di accedere senza difficoltà a tutti gli edifici e non solo presso la propria abitazione.

Infatti, l'abbattimento delle barriere architettoniche, come osservato dalla dottrina (M.R. Spasiano - M. Calabrò - G. Mari - F. Gambardella - P. Tanda - A.G. Pietrosanti, *Fondamenti di diritto per l'architettura e l'ingegneria civile*, Napoli, 2020, 154 ss.), **“costituisce un traguardo di civiltà rilevante, rispondente ai principi di tutela integrale della persona sanciti dalla Costituzione; per questa ragione l'opera di eliminazione delle barriere si traduce anche in un impegno professionale inderogabile”**.

Del resto, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale è proprio in questo senso e, cioè, di derogare alle stringenti discipline dettate per le distanze o, ad esempio, in tema di decisioni assembleari.

### 3.7 Opere da realizzare su immobili soggetti a vincolo

Per gli **immobili soggetti al vincolo storico-artistico** di cui alla l.n. 1089/89, l'istanza di autorizzazione va inoltrata alla Sovrintendenza competente la quale dovrà pronunciarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il predetto organo amministrativo potrà impartire apposite prescrizioni ritenute idonee alla soluzione del problema. Trascorso inutilmente il predetto termine il silenzio avrà valore di assenso.

Per gli **immobili soggetti al vincolo ambientale** di cui alla l.n. 1497/39 la domanda va presentata alla Regione (oppure all'ente da essa delegato), la quale dovrà provvedere

entro 90 giorni dalla data della presentazione. Anche in questo caso l'autorità amministrativa potrà dettare prescrizioni tecniche e la mancata pronuncia entro il termine predetto vale come implicita autorizzazione. Contro il diniego motivato l'interessato può proporre ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, il quale avrà tempo 120 giorni per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il silenzio oltre il 120° giorno avrà, questa volta, valore di rigetto del ricorso. La compatibilità tra l'innovazione richiesta ed il vincolo storico-artistico od ambientale trova limite soltanto nel "serio pregiudizio" che verrebbe a prodursi a carico dell'immobile per effetto della esecuzione dell'opera.

È da sottolineare come l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 4, non soltanto a motivare il diniego con riferimento alla specifica natura e serietà del pregiudizio, ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in merito alle **soluzioni alternative eventualmente prospettate nella richiesta**.

### **3.8 Fondo nazionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati**

L'art. 10 della l.n. 13/89 ha istituito presso l'allora Ministero dei Lavori Pubblici, il "*fondo speciale per l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche*". L'art. 10 prevede che gli importi del fondo siano ripartiti annualmente tra le Regioni richiedenti con decreto ministeriale sulla base del fabbisogno indicato dalle Regioni stesse che a loro volta assegnano le somme ai comuni richiedenti, ma in realtà, nel corso degli anni, si sono verificati molto sporadicamente finanziamenti statali di tale fondo. Recentemente, con la Legge di Bilancio 2018 (l.n. 205/2017), il fondo è stato rifinanziato per complessivi 180 milioni di euro, già ripartiti tra le regioni con DM n. 67/2018 (consultabile [qui](#))

I Comuni, comunque, assegnano, entro trenta giorni dalla disponibilità delle somme, le risorse alle persone richiedenti dando precedenza alle persone con disabilità e riconoscimento della invalidità totale con difficoltà di deambulazione e per il resto procedendo in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le domande non rientranti in graduatoria restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità ma perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (es. trasferimento della residenza in altro immobile).

### **3.9 Presentazione della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

**Le domande devono essere presentate dalla persona con disabilità per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità.**

## Il contributo spetta:

- alle persone **con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio** e alle persone **non vedenti**;
- a **coloro che hanno a carico le persone con disabilità** di cui al precedente punto (art. 12, D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917);
- ai **condomìni** ove risiedano le suddette categorie di beneficiari (nel qual caso si dovrà indicare il nominativo dell'amministratore);
- il proprietario dell'immobile ove risiede la persona con disabilità stessa;
- ai **centri o agli istituti residenziali, privati o non**, per i loro immobili destinati all'assistenza delle persone con disabilità di cui al primo punto. La Legge del 27 febbraio 1989, n. 62, di modifica ed integrazione alla l.n. 13/89, ha, infatti, ampliato la platea dei beneficiari introducendo la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in tali edifici. Tale espressa previsione consente l'erogazione anche qualora l'edificio su cui si deve intervenire, ove abbia sede il centro o istituto, non sia privato. Anche in tal caso occorrerà che la persona con disabilità abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio e che non possa superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diversi.

Ai sensi dell'art. 11 **entro il 1° marzo** di ogni anno si può presentare apposita richiesta al **Sindaco** del Comune in cui si trova l'immobile oggetto dell'intervento.

All'istanza va allegata:

1. La **descrizione** delle opere da realizzare e degli ostacoli che impediscono la mobilità delle persone con disabilità;
2. Il **preventivo** di spesa;
3. Un'autodichiarazione da cui si evinca l'**ubicazione** dell'immobile dell'interessato;
4. Un'autodichiarazione da cui si evinca che gli interventi per cui si chiede il contributo **non sono ancora stati realizzati** e che per gli stessi non si sia percepito altro contributo;
5. Un **certificato medico** attestante le disabilità dalle quali derivano menomazioni funzionali, temporanee o permanenti;
6. Il **certificato di residenza presso l'immobile** per il quale si chiede il contributo.

L'istanza deve essere sempre sottoscritta dalla persona con disabilità (o da chi ne esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o, se il caso, l'amministrazione di sostegno), anche qualora le spese siano effettivamente sostenute da altra persona. In tal caso, però, occorrerà segnalare nell'istanza anche il nominativo di chi eseguirà la spesa.

## **Il contributo spetta per i seguenti tipi di interventi:**

- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti in cui risiedono persone con disabilità. Gli interventi possono interessare le parti comuni di un edificio privato (es. parti comuni di un condominio) o singole unità immobiliari (es. appartamenti) di proprietà esclusiva dei singoli;
- acquisto di attrezzature (per es. servoscala) che servano a raggiungere il risultato che si sarebbe ottenuto con l'opera da realizzare quando non è possibile realizzare l'intervento sull'immobile.

Se di un unico intervento possono usufruire più persone con disabilità, viene concesso un solo contributo. Ugualmente quando si devono eliminare più barriere nell'immobile che ostacolano la stessa funzione, anche in tal caso il contributo sarà solo uno.

Se, invece, le varie barriere ostacolano più funzioni (es. assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), la persona con disabilità potrà ottenere più contributi per ogni opera necessaria, presentando una domanda diversa per ogni tipo di intervento.

Dopo aver presentato la domanda, gli interessati, sempre muniti di tutti i titoli autorizzativi del caso, possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo circa il riconoscimento del contributo e, quindi, correndo il rischio dell'eventuale mancata concessione di contributo.

Il contributo è erogato in proporzione a quanto effettivamente speso, ma mai in misura superiore rispetto a quanto calcolato in sede di presentazione del preventivo.

L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera e in base alle fatture debitamente pagate.

## CAPITOLO IV - L'ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

Come più volte ribadito, la Convenzione Onu su diritti delle persone con disabilità, riafferma il diritto di **tutte le persone con disabilità** (indipendentemente dal fatto che si tratti di una disabilità fisica, psichica, intellettiva o sensoriale) di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita.

Gli Stati Parti, con la ratifica della Convenzione, si sono, infatti, impegnati ad adottare le misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Ciò in quanto gli spazi, gli ambienti ed i mezzi di trasporto possono risultare non accessibili e non facilmente fruibili, tanto per le persone con disabilità fisica quanto per le persone con disabilità intellettiva e/o disturbi del neurosviluppo.

**Pur non essendovi ostacoli fisici**, possono esservi comunque dei requisiti strutturali che impediscono il senso dell'orientamento, la riconoscibilità dei luoghi ed il sicuro movimento all'interno degli stessi, soprattutto in situazione di emergenza, specie per le persone con disabilità intellettiva. Tali ostacoli devono essere individuati, come prescrive la Convenzione, ed eliminati.

In tale ottica, possono risultare confacenti a tale obiettivo la predisposizione di **chiare modalità informative** (es. cartellonistica con immagini o con linguaggio facile da leggere - "Easy To Read"), specie per le azioni da compiere in caso di emergenze e per le procedure di sicurezza (es. segnaletica indicante le vie di evacuazione da un luogo o da un mezzo di trasporto). Occorre, altresì, che gli ambienti siano pensati, anche assicurando una semplificazione per l'utilizzo di servizi accessori ai luoghi ed agli spazi che si vivono. Per maggiori informazioni sul linguaggio facile da leggere è possibile cliccare [qui](#).

**Anche la cultura deve essere accessibile**, sotto tutti i punti di vista e da parte di ogni persona. L'**art. 30 della CRPD** (*"Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport"*) riafferma il diritto delle persone con disabilità a **prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale** garantendo tutte le misure adeguate affinché le stesse abbiano **accesso: ai prodotti culturali, a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali in formati accessibili**; a luoghi di **attività culturali**, come teatri, musei, cinema, biblioteche e **servizi turistici**; e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

L'art. 16 del Decreto legislativo del 14 aprile 2014, n. 70, ha previsto delle sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità. Le sanzioni previste sono:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro in caso di inosservanza, da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori di stazione, dei venditori di biglietti e dei tour operator, degli obblighi riguardanti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le **informazioni e l'accessibilità** al trasporto ferroviario, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilità e con mobilità ridotta;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro da parte delle imprese ferroviarie e/o dei gestori di stazione in caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI previste a tutela **dell'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta.**

#### 4.1 Il linguaggio facile da leggere e da capire

Il linguaggio facile da leggere, anche **ETR** (dall'inglese *Easy-To-Read*) è un linguaggio che, attraverso una serie di accorgimenti, aiuta le persone con disabilità intellettive, e non solo, a leggere e **comprendere informazioni** di varia natura. L'obiettivo del linguaggio facile da leggere è, dunque, quello di rendere le informazioni accessibili e, quindi, permettere alle persone con disabilità intellettiva di comprendere le stesse e prendere delle decisioni in maniera informata nonché indipendente.

Il linguaggio facile da leggere si rivolge a persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, ma anche a coloro che, per vari motivi, possono aver bisogno di un'informazione che sia più accessibile, chiara e meglio spiegata (es. immigrati, anziani, etc.)

Fondamentale punto per il linguaggio facile da leggere rimane il diretto e prioritario **coinvolgimento delle persone con disabilità** nel processo di scrittura e/o traduzione. Le persone con disabilità intellettiva sanno al meglio che cos'è bene per loro e **di che cosa hanno bisogno** per capire le informazioni. Nessun testo facile da leggere dovrebbe mai essere scritto senza che le persone con disabilità intellettiva siano coinvolte. Il loro ruolo deve essere chiaro sia per chi deve scrivere che per le persone con disabilità, alle quali va spiegato l'intero processo, concedendo loro il tempo necessario per capire e lavorare, fornendo loro il materiale.

Nel lavorare con le persone con disabilità è possibile:

- **scrivere un testo direttamente in linguaggio facile da leggere e da capire.** Bisogna scegliere insieme al gruppo l'argomento, ingaggiandoli in tal senso sia nella **scelta** che nel lavoro che si andrà a svolgere; infine bisognerà stabilire i **ruoli** per la stesura della bozza, per i **gruppi di controllo** e per la **verifica finale**;


- **tradurre un testo** già esistente. È possibile **scrivere il testo da soli** senza il diretto coinvolgimento, in questa prima fase, delle persone con disabilità, e successivamente chiedere alle **persone con disabilità di leggere e controllare** quello che è stato scritto, sedendosi accanto a loro e leggendo insieme il testo. Questa ultima fase di controllo, chiamata “**lettura di prova**” è fondamentale per chiedere alle persone di **evidenziare** qualsiasi parola o frase, di evidenziare qualsiasi parola o frase che **non capiscono bene** mentre leggono il documento, se hanno bisogno di **altre informazioni** per capire il testo e di fare **commenti** per iscritto o a voce. I documenti possono essere letti dai “lettori di prova” ossia persone che sono in grado di leggere ma anche da facilitatori che aiutano chi non sa leggere.

Alcune regole da tenere a mente prima di scrivere un testo in facile da leggere:

- a) deve essere **personalizzato**. È necessario utilizzare un **linguaggio adatto** alle persone che leggeranno il testo e per far ciò bisogna **raccogliere tutte le informazioni sulle persone che devono leggere e capire**;
- b) bisogna **scegliere** ciò che si vuole scrivere. Le informazioni che si andranno a comunicare devono essere **complete**, facili da capire e da seguire, vanno **spiegate le parole difficili**, fornendo però solo le informazioni necessarie;
- c) bisogna **parlare direttamente alla persona** (usando parole come tu, voi, lei) e mettere le **informazioni in forma attiva**, piuttosto che passiva, ed utilizzarle in senso positivo. I verbi devono essere utilizzati in modo indicativo ed imperativo e non usare il condizionale e il congiuntivo;
- d) le **parole** utilizzate devono essere facili da capire, bisogna **evidenziare** quelle più importanti e se una cosa è difficile da capire bisogna **ripetere e spiegare le parole più difficili**. Non bisogna usare metafore (es. “*sono al verde*”) perché di difficile comprensione;
- e) la **grafica** e il **formato** devono essere di **facile comprensione**. Uno **sfondo bianco** è facile da leggere, non bisogna utilizzare infatti uno sfondo colorato, scuro (a meno che non sia presente un carattere con colore di contrasto), motivi geometrici o una foto di sfondo. **Grafici e tavole** possono essere molto difficili da capire, a volte però possono spiegare le cose meglio di un testo scritto. Nel caso in cui vengano utilizzate, devono essere **semplici e ben spiegati**.

### **Esempio:**

*Il signor Rossi lavora la maggior parte del suo tempo al computer. Egli è anche responsabile della formazione e produce informazione facile da leggere ma questo lo impegna meno che il suo lavoro al computer. Infine, il signor Rossi partecipa anche a delle conferenze ma questa è l'attività che gli occupa meno tempo.*



Per formare una persona utilizzando il facile da capire, nel caso di **informazioni non scritte**, è necessario:

- **parlare lentamente** ed utilizzare **parole semplici**
- dire **una cosa alla volta**
- fare molti **esempi**
- fare **pause** per non stancarsi
- seguire il **programma**.

Gli **studenti con disabilità intellettive** spesso abbandonano la scuola presto, a causa della mancanza di programmi di studio e di sostegno adeguati. I programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita non tengono in considerazione nemmeno le esigenze delle persone con disabilità intellettive, e quindi spesso viene loro sistematicamente negata l'opportunità di continuare a sviluppare le proprie capacità e competenze per tutta la vita. Questa situazione indebolisce notevolmente le loro possibilità di competere sul mercato del lavoro.

**Formare le persone con disabilità intellettiva**, dunque, non significa soltanto imparare cose nuove, si tratta della possibilità di comprendere e quindi essere **inclusi nella società**; di essere in grado di **rappresentare sé stessi** e di avere maggiore **controllo sulla vita** di tutti i giorni e **sul proprio futuro**.

## 4.2 La CAA - Comunicazione Aumentativa Alternativa

La CAA - Comunicazione Aumentativa Alternativa è un'area della pratica clinica e riabilitativa che mette insieme tecniche, strategie e tecnologie per facilitare e aumentare le capacità comunicative di persone con bisogni comunicativi complessi.

Tenta, dunque, di compensare disabilità comunicative temporanee o permanenti, limitazioni nelle attività e restrizioni alla partecipazione di persone con severi disordini nella produzione del linguaggio e/o della parola e/o di comprensione.

La CAA, così denominata in quanto “aumentativa” perché ha lo scopo di incrementare le possibili capacità di comunicazione della persona ed “alternativa” perché tiene in considerazione tutti i canali comunicativi possibili anche quelli non tradizionali, si divide in due rami: **non assistita (*unaided*)** che non presuppone l'uso di dispositivi esterni per comunicare, perché utilizza le competenze dell'individuo stesso (es. espressioni del volto, vocalizzi, gesti linguaggio dei segni) ed **assistita (*aided*)** che è la comunicazione che utilizza dispositivi esterni, ausili, che possono essere strumenti a bassa tecnologia (*light tech*) o strumenti elettronici ad alta tecnologia (*high tech*).

L'obiettivo, dunque, è quello di migliorare la partecipazione delle persone, aiutarle ad esprimere i propri bisogni e desideri, a scambiare informazioni e stabilire relazioni sociali.

La CAA si rivolge, dunque, a persone con complessi bisogni comunicativi temporanei (es. situazioni di emergenza, post-operatorio, etc.) o permanenti (es. disabilità intellettive, disturbi del neurosviluppo, demenze, etc.), ma anche ai loro cosiddetti “partner comunicativi” ossia coloro con cui la persona comunica che possono essere familiari, amici, operatori, altri membri della comunità, etc.

Non esistono, tuttavia, condizioni particolari per essere idonei ad un intervento e non vi sono criteri di esclusione, anche perché lo stesso è mirato a colmare il gap tra comprensione del linguaggio e possibilità d'espressione, facilitare l'interazione personale e sociale, ridurre la frustrazione derivante dal fallimento dei tentativi di comunicare, facilitare lo sviluppo del linguaggio orale, facilitare la intelligibilità del linguaggio orale se deficitario, facilitare lo sviluppo delle abilità di letto-scrittura emergenti, rendere possibile la partecipazione nelle attività scolastiche e rendere possibile un'attività professionale.

Uno dei modelli in intervento è il **modello della partecipazione** (sviluppato da Beukelman & Mirenda, 1988) che è basato sulla partecipazione del ragazzo, della famiglia e del contesto di vita. Lo scopo è quello di facilitare la comunicazione e la partecipazione nelle attività della vita quotidiana e nella società attraverso un progetto in continua costruzione che deve vedere, intorno alla persona, il consenso di tutti coloro che sono coinvolti (c.d. progetto condiviso).

Partendo dunque dalla valutazione dei bisogni di comunicazione e partecipazione nei vari contesti di vita (es. scuola, casa, lavoro, etc.), si lavora per implementare il livello di partecipazione della persona, per adeguarlo a quello dei pari, ed aumentare le occasioni di scambio, oltre ad individuare i bisogni comunicativi. Infine, proprio perché definito “progetto condiviso” deve essere messa in atto la condivisione dello stesso non solo con tutti gli attori coinvolti ma in tutti i contesti.

Una delle difficoltà da tenere sempre a mente sono le barriere, sia quelle di opportunità, ossia legate a fattori di carattere ambientale, che quelle di accesso, riferite ai limiti, alle capacità e alle risorse della persona con bassa capacità comunicativa. Per molte persone la mancanza di opportunità di comunicazione e partecipazione è la principale barriera allo sviluppo della loro competenza comunicativa.

La **valutazione** in CAA è il processo durante il quale si raccolgono quei dati e quelle informazioni riguardanti le caratteristiche personali del soggetto e serve a massimizzare le abilità comunicative per partecipare più attivamente nei vari contesti di vita. Centrando il processo sulla persona, bisogna tener conto delle caratteristiche, degli interessi, delle attitudini e delle capacità di interagire con l'ambiente andando ad identificare le abilità e i punti di forza.

La stessa, deve essere fatta da un team di attori, tra i quali i professionisti sanitari, esperti di CAA nonché la persona stessa con i propri familiari, amici, educatori, etc. che, lavorano insieme per far sì che la valutazione personalizzata sia tesa a far emergere le competenze e i comportamenti comunicativi significativi e generalizzabili, si propongano attività legate agli interessi e all'abilità della persona per stimolare l'emergere delle competenze comunicative e stimolino l'intenzionalità comunicativa e vengano dimostrate le capacità di apprendimento della persona valutata, capacità ricettive, espressive e grado di intenzionalità.

Valutando dunque attività, livello di partecipazione, osservando le differenze di partecipazione dei pari e individuando ed analizzando le barriere, bisogna anche valutare l'accesso agli strumenti, dunque gli aspetti motori, senso-percettivi, difficoltà cognitive ed eventuali problemi di controllo posturale.

Dunque, per realizzare un **intervento** di CAA bisognerà tenere a mente una serie di principi generali, per poi andare a personalizzare lo stesso sulla persona. Partendo dunque dai minimi spazi di aggancio, bisognerà scegliere delle situazioni altamente motivanti e strutturare un ambiente che faciliti l'interazione. Nel corso dell'intervento si dovrà consentire controllo e prevedibilità ed offrire opportunità di effettuare delle scelte.

Utilizzando, dunque, la CAA sia in entrata che in uscita, si lavorerà sul contesto evitando di effettuare verifiche prestazionali continue ma sviluppando il "sì" e il "no". Per meglio, infine, personalizzare l'intervento bisognerà costruire, condividere e aggiornare un vocabolario di immagini e sviluppare ausili personali di comunicazione come simboli singoli, tabelle a tema, tabelle principali, voca, etc. Tenendo sempre a mente il ruolo attivo dell'ambiente, si dovrà agire sull'intervento di comunicazione iniziale e sull'aggiornamento del vocabolario.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa comprende una serie di diversi linguaggi che si possono basare su:

- **insieme simbolico**, ossia un insieme di immagini
- **sistema simbolico**, simboli che rispondono a regole di rappresentazione di carattere linguistico.

L'insieme simbolico ha un apprendimento più facile e una maggiore trasparenza; tuttavia, le immagini non riescono a rappresentare in modo adeguato concetti astratti e pecca per la mancanza o comunque la limitatezza di aspetti morfosintattici limitati. Il sistema simbolico, al contrario, permette di rappresentare concetti astratti e aspetti morfosintattici ma è necessaria una maggiore capacità di simbolizzazione ed ha una minor trasparenza. **N.b.** Attenzione, maggiore è la trasparenza, maggiore è la facilità di comprensione ma risulta più difficile rappresentare concetti astratti.

Si segnalano, i linguaggi/sistemi/insiemi più utilizzati:

- Il linguaggio **Bliss**, che nasce con l'idea di diventare una lingua ausiliaria ed un sistema "semantografico" ispirato agli ideogrammi. Il linguaggio è basato su dei simboli che hanno una struttura; infatti, la posizione del simbolo all'interno delle due linee determina il significato;
- Il sistema simbolico **WLS (Widgit Literacy Symbol)** che si avvale di componenti morfosintattiche simili al Bliss e di oggetti concreti che consentono una trasparente simile ai PCS;
- I **PCS (Picture Communication Symbols)**, che sono un insieme di simboli, più di 10000, tra i più trasparenti nella CAA. Non hanno regole esplicite di rappresentazione dei significati.
- L'**ARASAAC**, sviluppato dal Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación, che è un insieme di simboli che non ha modalità linguistiche coerenti ed elementi morfosintattici (anche se presenta alcune soluzioni per plurali, preposizioni e concetti astratti).

In conclusione, i simboli, dunque, devono essere utilizzati in modo flessibile e, dove necessario, si possono utilizzare in una stessa tabella simboli di sistemi grafici differenti, l'obiettivo comune è dunque quello di far comprendere alla persona il significato comunicativo del simbolo.

## CAPITOLO V - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 222/23: SERVIZI PUBBLICI, INCLUSIONE ED ACCESSIBILITÀ

### 5.1 La legge delega in materia di disabilità (Legge n. 227/21)

Con la Legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante **“Delega al Governo in materia di disabilità”**, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, **uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.**

In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), di tale Legge è stato emanato il Decreto Legislativo n. 222/2023, recante **“Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità”**, con la finalità di **garantire l’accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione.**

### 5.2 Le novità in punti

#### 5.2.1 La definizione di accessibilità

Viene introdotta una **definizione di “accessibilità” pienamente coerente con quanto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (art. 9).**

Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto n. 222/23, per accessibilità deve intendersi: **“l’accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l’adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli”.**

**Pertanto, viene sancita una definizione di accessibilità che riguarda tutti i contesti e tutti gli ambienti di vita.**

#### 5.2.2 Il Piano integrato di attività e organizzazione

L’art. 3 del D.lgs. n. 222/2023 modifica, integrandolo, l’art. 6 del D.L. n. 80/2021, che disciplina il Piano integrato di attività ed organizzazione.

Più nello specifico si tratta di un Piano che:

- le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, con più di cinquanta dipendenti, devono adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno;

- è volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;
- ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente;
- definisce tutta una serie di elementi, tra cui, ad esempio, gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, etc.

#### **La partecipazione delle associazioni al Piano integrato**

Proprio con riferimento alla formazione di tale parte di Piano, nel nuovo decreto, si specifica che alla stessa partecipano le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente così come sopra definito, secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia.

Il D.lgs. n. 222/2023 in esame stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del personale in servizio, **individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato:**

- che abbia **esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità** delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione;
- che **definisce specificatamente le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni**, fisica e digitale, da

parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, **proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance** (di cui al comma 2, lettera a), e della **relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali** (di cui al comma 2, lettera b).

**N.b.** Tali funzioni possono essere assolve anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro (di cui all'art. 39-ter, comma 1, del citato D.lgs. n. 165 del 2001), ove dotato di qualifica dirigenziale.

### **5.2.3 Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella PA**

Il D.lgs. n. 222/2023 interviene nell'ambito della misurazione, valutazione e trasparenza della performance (D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

In particolare, si stabilisce che, **nel valutare la performance individuale ed organizzativa nelle pubbliche amministrazioni si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità**. E ciò, rileva anche ai fini dell'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance, ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché, nel caso di valutazione negativa, ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare.

Si modifica, poi, anche l'art. 5 del medesimo decreto, in materia di obiettivi ed indicatori, stabilendo che *"Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità"*.

Infine, si incide sull'art. 9, comma 1, che disciplina la **misurazione e valutazione della performance** individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, stabilendo che la stessa, oltre gli altri

casi già previsti, debba essere collegata *"agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della **piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità**"*.

#### **La partecipazione delle associazioni al Piano delle performance e alla Relazione annuale**

Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) possono presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, al Piano della performance e alla Relazione annuale sulla performance (di cui all'art. 10, comma 1, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

### **5.2.4 Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro**

L'art. 6 del D.lgs. n. 222/2023, intervenendo sull'art. 39-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha **modificato la disciplina del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro**.

Più nello specifico:

- si rende **obbligatoria la nomina** del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro in tutte le pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero di dipendenti (prima era previsto solo per le Pubbliche Amministrazioni con più di 200 dipendenti);

- quanto ai criteri di individuazione, si stabilisce che tale **figura è individuata tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed è scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità** anche comprovata da specifica formazione.

### 5.2.5 Carta dei servizi

Le **pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi** sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi **i livelli di qualità** del servizio erogato relativamente alla **effettiva accessibilità** delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in **maniera accessibile per le varie disabilità** i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o e autorità di controllo preposte.

### 5.2.6 Azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Il decreto estende i casi in cui è possibile esperire l'azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Ci si riferisce alla c.d. **class action amministrativa** (D.lgs. n. 198/2009), ossia un mezzo di tutela giurisdizionale attivabile innanzi al giudice amministrativo, da parte dei titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori (sia singoli titolari degli interessi lesi, nonché le associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati) nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati, o che violano le norme preposte al loro operato.

L'esercizio della *class action* amministrativa è finalizzato esclusivamente al **ripristino del corretto svolgimento della funzione o alla corretta erogazione del servizio**. In ogni caso, è escluso il risarcimento del danno, che potrà quindi ottenersi soltanto attraverso l'esercizio dei rimedi ordinari.

Il D.lgs. n. 222/2023 in esame, **estende tale normativa**, oltre ai casi già in essa previsti (es. violazione di termini o degli obblighi contenuti nelle carte di servizi, etc.) **anche alla "mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia"**.

## **Per scaricare questi contenuti**

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone  
e scarica la versione online

